



COMMISSIONE EUROPEA
 DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE
 Direzione I. Legislazione agricola e procedure
I.2. Concorrenza

Bruxelles, 26/11/2014
Ref. ARES (2014)

D (2014)- 4325757

LETTERA ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA

Oggetto: Aiuti di Stato/Italia

SA.39767 (2014/N) - Legge regionale n 4 del 28/3/2002 "Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate"

Con messaggio di posta elettronica del 5 novembre 2014, protocollato il 6 novembre 2014, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione l'aiuto in oggetto, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Da un esame preliminare è emersa la necessità di disporre di ulteriori informazioni al fine di determinare se la misura notificata rispetta la normativa pertinente, segnatamente i nuovi orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020¹ (in appresso gli "orientamenti").

Ai fini di una corretta valutazione da parte dei servizi della Commissione, sarei quindi grata a codesta Rappresentanza se potesse invitare le autorità italiane a fornire complementi di informazione e chiarimenti in merito ai seguenti punti.

1. Il regime notificato è soggetto ai nuovi orientamenti in vigore dal 1° luglio 2014 e deve, in particolare, rispettare i criteri di cui alla sezione 1.2.1.3 "Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali". Si invitano le autorità italiane a dimostrare, in una nuova base giuridica, il rispetto dei criteri di compatibilità enunciati in tale sezione e a trasmettere i nuovi moduli aggiornati secondo la recente normativa, debitamente compilati².
2. Le autorità italiane sono invitate a precisare se si tratta di una misura di prevenzione o di eradicazione dell'organismo nocivo ai vegetali *Dryocosmus kuriphilus*.

¹ GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1.

² I nuovi moduli di notifica sono disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/forms/index_en.htm

3. In funzione della natura della misura (prevenzione o eradicazione), si chiede alle autorità italiane di dimostrare, in una nuova base giuridica, il rispetto delle condizioni di cui alla parte I, capitolo 3 "Principi di valutazione comuni", degli orientamenti.
4. Poiché la delibera della Giunta regionale n. 677 è datata 30 dicembre 2013 e il regime notificato non è una proroga di un precedente, si invitano le autorità italiane ad adottare e a trasmettere alla Commissione una nuova delibera che menzioni esplicitamente e in maniera dettagliata le condizioni di compatibilità di cui alla parte II, sezione 1.2.1.3 e alla parte I, capitolo 3, degli orientamenti.
5. Le autorità italiane sono invitate a confermare l'osservanza dell'obbligo di relazione conformemente al punto 728 degli orientamenti.
6. Nel caso si tratti di misure di prevenzione, si chiede alle autorità italiane di introdurre nella nuova delibera una disposizione ai sensi della quale sono escluse dal regime in questione le imprese in difficoltà in conformità del punto 26 degli orientamenti.
7. Le autorità italiane sono invitate a introdurre nella nuova delibera una disposizione conforme al disposto del punto 372 degli orientamenti.
8. In funzione della natura della misura, le autorità italiane sono pregate di precisare in quale categoria (o in quali categorie) di costi ammissibili di cui ai punti 374 e 375 degli orientamenti rientrano i costi dei progetti finanziati.
9. La nuova delibera dovrà inoltre confermare che, nel quadro del regime in questione, gli aiuti saranno concessi solo dopo l'approvazione del regime da parte della Commissione.
10. Le autorità italiane sono altresì invitate a introdurre nella nuova delibera una disposizione ai sensi della quale saranno sospesi i pagamenti degli aiuti ai beneficiari che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti), finché tali beneficiari non abbiano rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Poiché tali informazioni sono indispensabili ai servizi della Commissione per esaminare le misure in oggetto a norma dell'articolo 107 del TFUE, mi prego di rammentare che il periodo di due mesi stabilito dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio inizia a decorrere dalla data in cui perverranno alla Commissione i complementi di informazione richiesti.

Sarei grata a codesta Rappresentanza di adoperarsi affinché la risposta ai quesiti summenzionati pervenga alla Commissione nel termine massimo di un mese a decorrere dalla data di invio della presente lettera.



Nathalie SAUZE-VANDEVYVER
Direttrice